

Comune di Sciolze

Città Metropolitana di Torino



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/12/2021

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il regolamento di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza:

- a) la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato, dalla regione e dalla provincia, nonché delle disposizioni emanate dagli enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria;
- b) il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio;
- c) il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

Art. 2 SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli agenti comunali di polizia urbana e rurale.

Art. 4 INCARICATI DELLA VIGILANZA

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo dei componenti dell'ufficio tecnico. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e del corpo forestale dello Stato, della Regione e della Città Metropolitana.

Art. 5 OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari si attengono alle vigenti norme del codice di procedura penale.

Gli agenti sequestrano gli oggetti del reato, gli strumenti che sono serviti a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati sono consegnati al responsabile della custodia.

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I

COMUNIONI DEI PASCOLI - CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO- CACCIA E PESCA

Art. 6 COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI

Si dà atto che, nel territorio comunale, non esistono comunioni «generali dei pascoli su beni privati».

Art. 7 DIVIETO DI PASCOLO

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo, è sempre vietato.

Art. 8

CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI

Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che hanno l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non è chiusa da ogni parte, e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

**Art. 9
PASCOLO ABUSIVO**

Il bestiame, sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non è stato rintracciato il proprietario, ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del codice civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'ente o dai privati.

**Art. 10
CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI**

Il bestiame del pascolo è guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finiti e molestia ai passanti.

Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

**Art. 11
PASCOLO NOTTURNO**

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, possono derivare alle proprietà circostanti.

**Art. 12
TRANSITO DEL BESTIAME**

Coloro che, estranei al comune, traversano il territorio con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

Per la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi, trova applicazione l'art. 184 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

**Art.13
PASCOLO VAGANTE**

Il pascolo vagante è disciplinato dagli artt. 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. n. 320 del 8/2/1954 (regolamento di polizia veterinaria) e s.m.i.al quale si rinvia.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione per il pascolo vagante delle greggi è disciplinata dalla D.G.R. del 12 novembre 2007, n. 18-7388.e s.m.i.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione per il pascolo vagante delle mandrie di bovini è disciplinata dalla D.G.R. del 12 novembre 2007, n. 18-7388, così come integrata dalla D.G.R. del 18 dicembre 2013, n. 24-6898, e s.m.i.

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati vincolati si osservano le leggi che disciplinano la materia ed i relativi regolamenti.

**Art. 14
RISPETTO E TUTELA DEGLI ANIMALI**

In conformità a quanto specificamente disposto dalle norme vigenti in materia di tutela del benessere animale, è vietato il maltrattamento degli animali domestici, di quelli da allevamento e degli animali selvatici.

E' considerato maltrattamento tenere gli animali in luoghi inadatti alla loro etologia per natura e/o per dimensione, non fornire acqua e cibo in misura sufficiente, non ripararli dalle intemperie e dai rigori del freddo e del caldo, percuotervi, sottoporli a fatiche eccessive, costringervi a lavori e cui non sono più adatti per età o malattia, abbandonare gli animali domestici o addomesticati, non provvedere loro in caso di gravi malattie o incidenti che provocano loro sofferenze, tenerli in posizioni o condizioni tali da recare loro sofferenza e comunque recare loro sofferenze inutili.

Non sono considerate maltrattamento le pratiche normalmente ammesse per il contenimento degli animali pericolosi.

a) Cani da guardia

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade o con indole aggressiva, nel caso il potere non risulti recintato, non possono essere lasciati liberi.

I proprietari di tali cani sono comunque tenuti al rispetto delle norme stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana a tutela del benessere animale.

I cani con spiccate attitudini di controllo e di contenimento di greggi o mandrie possono essere lasciati liberi durante il pascolo, purché non abbiano indole aggressiva nei confronti di persone, cose o verso altri animali.

b) Alveari

Gli alveari devono essere collocati ad una distanza di almeno 30 metri dai fondi altrui, dalle ferrovie, dalle strade pubbliche e ad almeno 100 metri dalle abitazioni. L'ingresso degli alveari deve essere collocato in direzione opposta rispetto alle abitazioni e ai manufatti che si intendono proteggere.

La distanza è ridotta alla metà se tra l'apiario e i luoghi indicati dal comma precedente esistono dislivelli di almeno 4 metri o siano interposti muri, siepi o altri ripari senza soluzione di continuità e la cui altezza non sia inferiore ad almeno 4 metri.

Le distanze di cui ai commi precedenti possono essere derogate purché vi sia il consenso scritto tra i proprietari confinanti.

**Art.15
CACCIA E PESCA****a) Controllo popolazioni di animali**

A fini di riequilibrio ambientale e di tutela della biodiversità il Comune può intraprendere campagne di controllo delle popolazioni di animali sovrabbondanti e che arrecano danno (piccioni, cornacchie grigie, gazze, minilepri, cinghiali, porcastri ecc...), in accordo con gli Enti ed organismi competenti e in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di caccia e di controllo della fauna omeoterma.

E' sempre vietato immettere in natura animali di specie alloctone.

b) L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali ai quali si rinvia.

CAPO II**BOSCHI E PIANTUMAZIONI****Art. 16****MANUTENZIONE DEI PRATI, DEGLI INCOLTI, DELLE AREE PRIVATE, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI BOSCHI**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalciatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

E' fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo similare derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale. Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.

Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di

inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 255 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica;

È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

Art.17 DISTANZE MINIME DAI CONFINI

Per il piantamento degli alberi si devono osservare le seguenti distanze minime dai confini:

-metri cinque dal confine dei rii e dei corsi d'acqua.

-metri quindici dal confine dei terreni coltivati in aree agricole (seminativi-prati-vigne) anche nel caso vi siano strade interposte per il piantamento di pioppi e di altre piante di alto fusto, nonché per ontani, castagni, robinie e le altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo.

La predetta viene invece fissata in metri tre dal confine per le piante da frutto di altezza inferiore a metri 2,5.

Dette disposizioni non si applicano ai terreni di pertinenza di civili abitazioni e aree edificabili ubicate sia nel capoluogo sia nelle frazioni, per i quali valgono le distanze stabilite dal codice civile.

Per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, resta salva la disciplina dettata in materia dal codice civile e dal D.lgs n.285/92 e s.m.i. (Codice della strada)

CAPO III DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

Art. 18 DIVIETO DI PASSAGGIO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI

È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se inculti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del codice penale.

Art. 19 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, è esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

CAPO IV MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE

Art. 20 MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI

Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo: a) a mantenere le rive dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi; b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso

delle acque; c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali; d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate; e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque; f) a pulire gli imbocchi intubati.

I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.

Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza. E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento. E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Art. 21

TUTELA DEL REGIME DELLE ACQUE

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regiodecreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua. Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.9.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza. Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse. Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduazione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque. Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti

**Art. 22
RINVIO**

Per quanto non previsto nel precedente articolo, si rinvia alla disciplina contenuta nelle leggi e nei regolamenti generali statali e regionali e, in particolare, nei seguenti articoli del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.:

- a) 29: piantagioni e siepi;
- b) 30: fabbricati, muri e opere di sostegno;
- c) 31: manutenzione delle rive;
- d) 32: condotte delle acque;
- e) 33: canali artificiali e manufatti sui medesimi.

**CAPO V
DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI****Art. 23
DIVIETO DI SPIGOLATURA**

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

**Art. 24
FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE**

I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

a) Prodotti selvatici

Ai fini del presente Regolamento sono considerati prodotti selvatici i prodotti del sottobosco come definiti e protetti dalla legislazione vigente (funghi epigei, funghi ipogei, muschi, fragoline) e ancora tarassaco, valeriana, luppolo, barba di becco, assenzio, tanaceto ("tnea"), bubbolino ("cuièt"), more di rovo, bacche di sambuco, chiocciole, rane e altri prodotti tradizionalmente oggetto di raccolta a scopo alimentare.

La raccolta dei prodotti selvatici deve avvenire con modalità tali da assicurare la conservazione della pianta e da non impoverire la specie e nel rispetto dei regolamenti forestali.

b) Prevenzione dei furti in agricoltura

Salvo che la legge disponga diversamente, i prodotti del suolo, anche se spontanei, appartengono al proprietario, usufruttuario o conduttore del fondo che li ha generati.

**CAPO VI
DELLE STRADE PODERALI, INTERPODERALI, VICINALI E DI BONIFICA****Art. 25
STRADE PODERALI, INTERPODERALI, VICINALI E DI BONIFICA**

Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgomberate da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.

E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.

E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali.

I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.

Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

CAPO VII DELLE STRADE COMUNALI

Art. 26 STRADE PUBBLICHE COMUNALI

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino

la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), articoli 892 e 893 del Codice Civile)

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.

I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscono sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.

Nei casi previsti dal presente paragrafo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Per quanto non previsto da questo articolo, si rinvia alla disciplina contenuta:

- a) nel nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- b) nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m.i..

a) Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche o di uso pubblico

I frontisti confinanti con strade e vie pubbliche o private ad uso dei soli confinanti, non possono arare i fondi o svolgere anche stagionalmente attività di coltivazione fino al lembo delle stesse. Devono lasciare una fascia di rispetto o capezzagna per manovrare o riavvolgere l'aratro o altri mezzi agricoli in modo tale da non recare danno alle strade, vie, ripe e loro fossi.

La fascia di rispetto non può essere comunque inferiore a metri 1,5 misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale. L'aratura dell'ultimo solco più vicino alla strada, dovrà eseguirsi parallela alla fascia o strada ed in modo tale che rimanga aperto.

CAPO VIII DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, ECC. NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 27 RINVIO

La materia trova disciplina:

- a) nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- b) nel regolamento di polizia veterinaria, approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m.i.;
- c) nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e s.m.i..
- d) nel D.lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i..

Art.28

PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE

È vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali.

I proprietari, o i conduttori, hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salvo l'effettuazione di interventi particolari previsti da misura di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione

spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i.) e/o l'aratura.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni, ponendo a carico del proprietario, o del detentore, del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il proprietario, o conduttore, del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma 2. In tal caso, il confinante deve agire con la dovuta cautela, restando egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

Art.29

LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE DI CUI AL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214 E S.M.I.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D.lgs 19 agosto 2005, n. 214, il proprietario del fondo e il conduttore, in solido fra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali.

Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al comune che provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere. Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitossanitario Regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza.

Il Comune pone a carico degli inadempienti, in solido fra loro, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da essa eseguite.

Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti, ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto al rimborso, all'esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l'estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti organi Regionali e Statali. In tal caso, il confinante deve agire con la dovuta cautela, restando egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

Art.30

PROTEZIONE DELLE PIANTE E DEI PRODOTTI AGRICOLI

È vietato fare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaridi, diserbanti ed anticrittogamici alle colture, sia legnose che erbacee, durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.

L'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti o altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dalla legge.

Chi utilizza tali prodotti è responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc.; per l'uso dei prodotti definiti molto tossici, tossici e nocivi è obbligatorio essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge.

È proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti dei trattamenti, nonché le acque di lavaggio dei contenitori impiegati per il loro uso, in canali, fossi, specchi d'acqua, risorgive, fognature, cunette stradali, pozzi e, in generale, la loro dispersione nell'ambiente. L'eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nel loro smaltimento, mediante la dispersione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo dove è stato effettuato l'intervento di irrigazione.

Art.31

MODALITA' DI IMPIEGO DEGLI ANTIPARASSITARI

I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.

All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello di avvertimento.

La segnalazione del trattamento va effettuata con cartellonistica conforme alla normativa in materia.

Nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti, purchè la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.

È fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento.

Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogramici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano i centri abitati, strade e colture attigue.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato, la classe tossicologica e il relativo tempo di carenza.

All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari molto tossici, tossici e nocivi, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico, adottando le precauzioni e modalità operative indicate dal Settore Fitosanitario Regionale.

È fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.

Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze ed esclusivamente con l'utilizzo di prodotti "Non Classificati", mantenendo una distanza minima dal corso d'acqua pari a 20 metri nel caso di colture arboree.

Art.32 DISTRIBUZIONE DI ESCHE AVVELENATE

È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate (rodenticidi, limacidi, ecc.) a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze in esse contenute possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo, e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle o cartelli recanti scritta "Terreno avvelenato" o "Attenzione: coltura trattata con veleni".

Art.33 ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli uffici tecnici comunali, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale, nonché gli agenti e ufficiali della Polizia Giudiziaria.

Salvo l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge.

Art.34 PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le consequenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento.

Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco, ovvero il competente organo comunale, dispone l'intervento diretto dell'Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell'inadempiente.

In presenza di misure di lotta obbligatoria contro gli agenti nocivi adottate in attuazione delle vigenti norme, gli obblighi sono notificati ai soggetti tenuti a provvedere con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire e i tempi entro cui dare seguito alle stesse. Decorso inutilmente il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione delle misure di competenza.

Art.35 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE IN TEMA DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

I proprietari dei terreni su cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari dei fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti.

In considerazione della situazione di emergenza e di acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario Regionale, con propria ordinanza contingibile e urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o detentore.

È in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18 ter della L.R. 63/78 e s.m.i.

Art.36

DISPOSIZINI AGGIUNTIVE SPECIFICHE IN TEMA DI ORGANISMI NOCIVI PER LE COLTURE E LE PIANTE INFESTANTI

Al fine di evitare la propagazione delle nottue e della piralide del granoturco, i tutoli e i materiali residui del granoturco, che non siano già strati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o distrutti entro il 1 aprile di ogni anno. Nel caso di accertata e riconosciuta presenza di "Diabrotica del mais" è obbligatorio attenersi a quanto previsto dal D.M. 21.08.2001 e s.m.i. e dal D.M. 8.4.2009 e s.m.i.

Nel caso di accertata presenza di "Ambrosia Artemisiifolia" è obbligatorio attenersi a quanto stabilito dalla Regione Piemonte con circolare prot. 10851/DB2001 del 13/4/2011 e s.m.i.

Art.37

DISPOSIZIONI VARIE

L'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico scientifica del Settore Fitosanitario Regionale.

Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i.

CAPO IX

PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE

Art. 38

RINVIO

La materia trova compiuta disciplina nella vigente legislazione.

CAPO X

DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

Art. 39

DIVIETO DI APPICCARE FUOCO

Non va appiccato fuoco, nei campi e nei boschi, alle stoppie a distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco è acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non è spento.

In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di dare fuoco, nei campi, alle stoppie prima del 30 agosto.

Per le trasgressioni trova applicazione l'art. 59 del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i..

Art. 40

SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

In caso d'incendio, gli agenti della forza pubblica possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

Nel caso, trovano applicazione l'art. 652 del codice penale, la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i., per la difesa dei boschi dagli incendi e la legge 4 agosto 1984, n. 424, recante: "Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi" e s.m.i.

CAPO XI

COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME

DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

Art. 41

DISCIPLINA E LIMITAZIONI

Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati rurali può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che ritiene più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.

Quando si rende necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 42

DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i., e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 6 aprile 1940, n. 635 e s.m.i., nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, n. 266) e 12 maggio 1937 (G.U. 24 giugno 1937, n. 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.lgs n. 128/2006 e s.m.i.

Art. 43

PIANTE ESPOSTE ALL'INFESTAZIONE - DIVIETO DI TRASPORTO

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non possono trasportare altrove le piante o parti di piante, esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio.

CAPO XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE IN RELAZIONE ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO

Art.44

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE IN RELAZIONE ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO

In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.

Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l' Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.

All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturalazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D..n.523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, art. 29.

CAPO XIII IGENE, DECORO E SICUREZZA DELLE CAMPAGNE

Art. 45

Pulizia aie, tettoie, rimesse e locali ed aree di servizio delle aziende agricole

Aie, tettoie, rimesse, locali ed aree a servizio delle aziende agricole devono essere tenuti in condizioni di normale ordine e pulizia, in modo da evitare pericoli igienici per gli animali e la popolazione.

In particolare, i rifiuti devono essere tenuti separati secondo la loro destinazione alle raccolte differenziate.

Gli agricoltori, oltre a differenziare i rifiuti domestici come prescritto per tutti i cittadini, conserveranno in modo adeguato per conferirli alle raccolte differenziate i teli delle serre, per quanto possibile puliti, i teli da pacciamatura, i sacchi di plastica, i contenitori dei fitofarmaci, i vasi e le cassette di plastica e cartone.

Gli animali morti nelle aziende agricole saranno smaltiti secondo le norme vigenti, fatto salvo quanto previsto o prescritto in caso di morte per malattie infettive.

E' fatto divieto di conservare nelle aziende agricole quantitativi di pneumatici e altri rifiuti che non vengano attualmente impiegati nelle attività agricole.

Art. 46

Divieto di accampamento

A tutela dell'ambiente, dei prodotti selvatici ed a difesa delle risorse agricole e della sicurezza dei cittadini, è vietato utilizzare i terreni coltivati o inculti, gli spazi ed aree pubbliche o private, lungo i fiumi, torrenti o corsi d'acqua o le zone boschive o cespugliate per accamparsi con caravan, veicoli, tende o con altre attrezzature. La sosta per accamparsi è consentita solo nelle aree o spazi appositamente attrezzati.

Art. 47

Vendita lungo le strade

Fatto salvo il rispetto della normativa di settore, le ulteriori prescrizioni contenute nel Regolamento del commercio su aree pubbliche nonché le esigenze di sicurezza della circolazione dei veicoli, la vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, sui fondi a margine delle strade, è consentita per frutta, verdura, fiori, piante ornamentali, funghi freschi e prodotti agricoli confezionati senza obblighi di conservazione in condizioni particolari, quali miele e conserve, purché vi sia sufficiente spazio per la sosta dei veicoli fuori dalla sede stradale. L'area parcheggio dovrà essere chiaramente segnalata con appositi cartelli e ogni prodotto esposto per la vendita dovrà riportare il prezzo e la provenienza.

Oltre alle prescrizioni di cui al comma 1, è data facoltà per coloro che non dispongono di terreni lungo le strade, di effettuare la vendita in fondi diversi, purché vi sia il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno confinante con la strada.

L'area interessata dovrà essere mantenuta costantemente pulita e i rifiuti dovranno essere conferiti nei contenitori in modo differenziato.

In caso di vendita di generi derivanti da produzione biologica, la stessa dovrà essere indicata con apposito cartello o con etichettatura.

Le strutture utilizzate per la vendita di prodotti agricoli lungo le strade, dovranno essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale e possedere caratteristiche di decoro.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

NORME ABROGATE.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 49

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 50

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;

Art. 51

RINVIO DINAMICO.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 52

VIGILANZA - SANZIONI.

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti a qualsiasi autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. e determinate nella misura da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 bis, D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 53

TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 54

ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto comunale, decorsi quindici giorni di pubblicazione dalla esecutività della deliberazione consiliare di adozione definitiva.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il giorno

Data

Il segretario comunale

